

Statuto dell'Associazione "Openja APS"

Titolo I - Denominazione, Sede e Durata

Art. 1. Denominazione, Sede e Riferimento Normativo

È costituita una Associazione di Promozione Sociale (APS), Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, denominata "**Openja APS**".

- L'Associazione ha sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), via Carso n°32.
- Eventuali cambi di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporteranno modifiche statutarie. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, filiali e succursali.
- L'acronimo "APS" acquista efficacia con l'iscrizione nel RUNTS.

Art. 2. Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2057 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II - Scopo, Attività e Divieto di Lucro

Art. 3. Scopo e Finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha carattere prevalentemente culturale, artistico, di informazione a mezzo stampa e di promozione sociale ai sensi dell'art. 4 del

D.Lgs.117/17.L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha carattere culturale, artistico, di informazione a mezzo stampa e di promozione sociale.

Art. 4. Attività di Interesse Generale

L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto dai punti di seguito elencati ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/17:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [corrispondenti all'Art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 117/17].
- Educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; lett. d), art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/17.

In particolare, si propone di promuovere e favorire:

- Spettacoli musicali, teatrali ed artistici, al fine di promuovere l'arte dello spettacolo;
- Organizzare corsi, seminari, stages e scuole di musica per l'apprendimento della tecnica del suono e dei vari strumenti musicali;
- Organizzare e gestire feste patronali e sagre paesane al fine di valorizzare e portare a conoscenza della collettività e dei turisti i prodotti tipici del luogo;
- Organizzare in occasioni varie spettacoli, rappresentazioni, concerti, sfilate;
- Organizzare corsi e scuole di formazione alla musica e allo spettacolo;
- Promuovere il costante sviluppo della cultura dell'arte e dello spettacolo in tutti i loro aspetti, gestendo direttamente o dando mandato a terzi per servizi di interesse allo scopo sociale o mediante la produzione di opere di artisti locali.

Art. 5. Attività Diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri definiti dal Codice del Terzo Settore e dalle relative disposizioni attuative ai sensi dell'art 6 D.Lgs 117/17.

Art. 6. Divieto di Distribuzione degli Utili e Devoluzione del Patrimonio

- L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Titolo III - Associati

Art. 7. Associati

- Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividano le finalità e gli scopi istituzionali.
- Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore, possono essere soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/17.
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.
- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. Se tale numero diviene inferiore al minimo prestabilito,

l'Associazione deve darne comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e provvedere alla reintegrazione entro un anno.

- Gli associati si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.
- Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.
- La qualifica di socio non è temporanea.
- La quota associativa è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile.
- Gli associati che cessano di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio.

Art. 8. Ammissione ed Esclusione dei Soci

- Si diventa soci presentando domanda al Consiglio Direttivo, il quale decide sull'accoglimento entro un termine di 60 giorni, e in caso di rigetto motiva la deliberazione.
- Il candidato socio può essere presentato da soci ordinari.
- L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per i motivi indicati nell'Art. 11 del precedente statuto (cioè per inadempienza degli impegni, inosservanza grave dello statuto/regolamenti, motivi contrastanti con gli scopi sociali, indegnità).
- L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione, ma l'obbligo di versamento della quota associativa per l'anno in corso permane, qualora già deliberato. Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso nella prima riunione utile e provvede all'aggiornamento del Libro degli Associati. In conformità ai principi di democraticità e struttura aperta previsti dal D.Lgs 117/17, l'associato recedente non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, ne' ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9. Diritti e Doveri degli Associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri. L'appartenenza all'Associazione ha carattere stabile e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - Esercitare il diritto di voto per tutte le tematiche associative tra le quali anche l'approvazione del bilancio e la nomina degli organi sociali, personalmente o tramite l'esercente la potestà genitoriale in caso di soci minorenni;
 - Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - Candidarsi alle cariche sociali, purché in possesso dei requisiti previsti;
 - Esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto o da apposito regolamento.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - Osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- Versare la quota associativa annuale se prevista;
- Svolgere la propria attività verso terzi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti;
- Non porre in essere comportamenti che contrastino con le finalità dell'Associazione o che ne danneggino l'immagine.

Titolo IV - Organi Sociali

Art. 10. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30 D.Lgs 117/17 (Facoltativo), Collegio dei revisori dei Conti ai sensi dell'Art. 31 D.Lgs 117/17 (Facoltativo).

Art. 11. Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci .

- L'Assemblea ordinaria è convocata e presieduta dal Presidente, assistito da un segretario, almeno una volta all'anno.
- **Diritto di voto:** Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con la quota associativa e che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi (salvo diversa e più favorevole previsione statutaria). Ogni socio ha diritto ad un voto.
- **Deleghe:** Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. La delega deve essere scritta.
- Le votazioni possono avvenire anche in modalità elettronica, garantendo l'identificazione dell'elettore, la sicurezza e l'univocità del voto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12. Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisce tale competenza ad altro organo;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13. Quorum Costitutivi e Deliberativi L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è valida:

- **In prima convocazione:** con la presenza del $\frac{3}{4}$ più uno degli associati (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei voti dei presenti (quorum deliberativo);
- **In seconda convocazione:** con la presenza in proprio o per delega dei $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della metà più uno degli associati.

Art. 14. Maggioranze Qualificate Per le modifiche statutarie e per le decisioni straordinarie sono richiesti i seguenti quorum:

- **Modifiche dello Statuto:** l'Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie in prima convocazione con la presenza del $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega dei $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- **Fusione, trasformazione, Scissione, Scioglimento dell'Ente:** per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15. – Quorum Assembleari

1. Assemblea Ordinaria

- In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

2. Assemblea Straordinaria (Modifiche Statutarie)

- Per deliberare le modifiche dello Statuto, occorre la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché sia rappresentato almeno un terzo degli associati.

3. Assemblea Straordinaria (Scioglimento)

- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16. Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e formato da almeno tre consiglieri e massimo cinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione dell'associazione che non sono riservate per legge o per statuto all'assemblea dei soci. Spetta agli stessi tra l'altro: accettare donazioni, lasciti, contributi da enti pubblici; provvedere, anche a mezzo di enti, organizzazioni o consulenti esterni, alla impostazione o gestione di servizi e iniziative a favore degli associati; stipulare

contratti e convenzioni con enti, organizzazioni pubbliche o private, per la prestazione di servizi agli associati sia di ordine amministrativo che di ordine economico-finanziario, anche mediante la stipula di convenzioni particolari con istituti di credito, assicurativi, finanziari, nonché mutualistiche o quant'altro possa essere di interesse per gli associati; predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'esame dell'assemblea dei soci; deliberare in materia di carattere patrimoniale e finanziario per quanto ecceda l'ordinaria amministrazione; deliberare l'importo dei contributi dovuti dagli associati per la gestione e lo sviluppo dell'associazione; accogliere domande di adesione.

- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione dell'Associazione che non sono riservati all'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario (bilancio) da sottoporre all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in modalità telematica, con sistemi che consentano l'identificazione dei partecipanti e l'espressione del voto a distanza.

Art. 17. Cariche Sociali

Tutte le cariche sociali (Presidente, Segretario, etc.), sono elettive e non danno diritto a remunerazioni. Ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e ai lavoratori possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'ente, e, ove previsto, un compenso per il lavoro svolto in ottemperanza ai limiti stabiliti dal CTS.

Il **Presidente** viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica quattro anni, salvo incompatibilità o rinuncia. Il Presidente può nominare un Vice Presidente e un Segretario, scelti fra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'associazione ha la rappresentanza legale e dà esecuzione alle deliberazioni, vigila sulla conservazione dei libri sociali, dà direttive al segretario da egli stesso scelto e può esercitare, in caso di assoluta necessità i poteri del Consiglio Direttivo al quale dovrà però riferire alla prima adunanza.

I **Consiglieri** durano quattro anni e sono rieleggibili ogni volta per lo stesso periodo.

Art. 18. Libri Sociali

L'Associazione deve tenere a cura del Consiglio Direttivo:

- Il libro degli associati;
- Il registro dei volontari (se l'Associazione si avvale di volontari);
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e, ove presenti, degli altri organi sociali.

È garantito il diritto degli associati di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Titolo V - Disposizioni Finali

Art. 19. Volontariato

- L'Associazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/17. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, tramite l'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
- L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20. Personale e Lavoratori

1. L'Associazione può avvalersi di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).
2. Il ricorso a lavoratori è ammesso solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative.
3. In ogni caso, ai sensi del D.Lgs 117/17, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.
4. Ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs 117/17, l'Associazione deve assicurare che i lavoratori ricevano un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'Articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
5. La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto di uno a otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

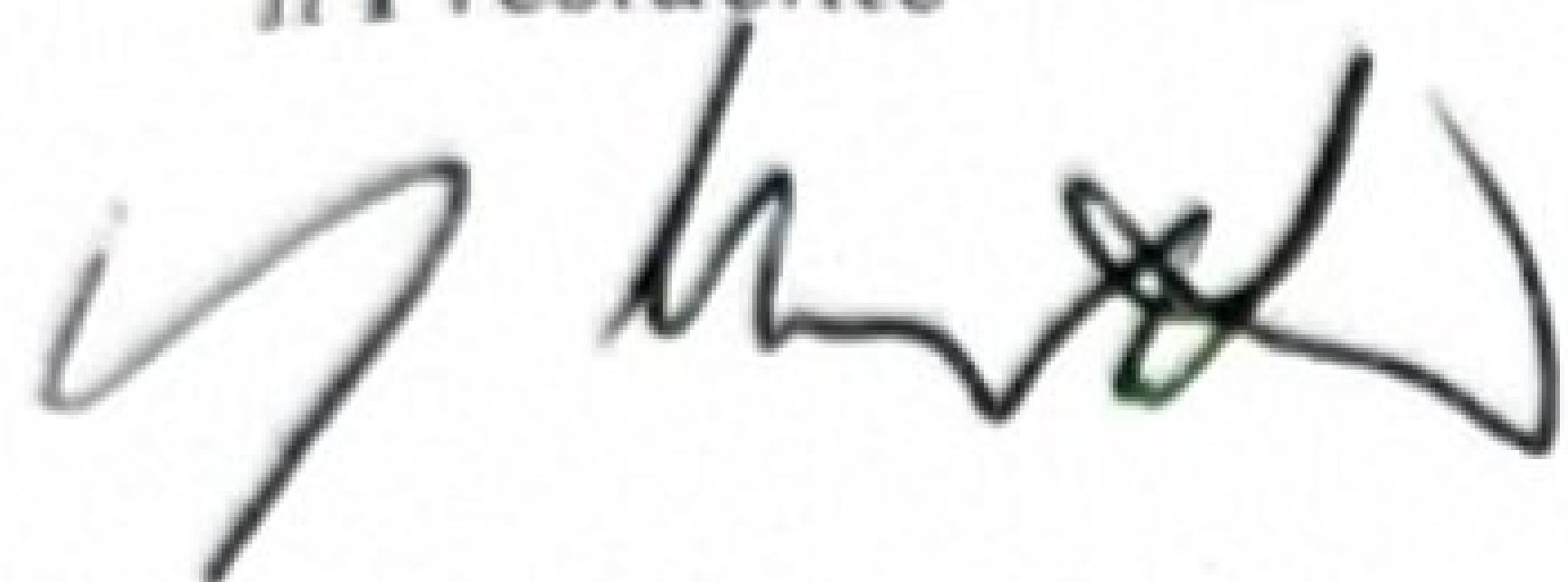
Art. 21. Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e stabilisce le modalità di liquidazione del patrimonio.
3. In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/17, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Art. 22. Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dell'Atto Costitutivo, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle relative leggi vigenti.

Il Presidente



Il Segretario



Openja APS
Associazione Culturale **OPENJA**
Via Corso, 32
64016 S. SGIRO ALLA VIBRATA (TE)
Cod. Fisc. 01032410671
Part. IVA: 01659160673

